



**REPUBBLICA ITALIANA  
CORTE DEI CONTI  
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA  
LOMBARDIA**

composta dai magistrati:

dott. Nicola Mastropasqua	Presidente
dott. Giorgio Cancellieri	Consigliere (relatore)
dott. Giuliano Sala	Consigliere
dott. Giancarlo Penco	Consigliere
dott. Angelo Ferraro	Consigliere
dott. Giancarlo Astegiano	Primo Referendario
dott. Gianluca Braghò	Referendario
dott. ssa Alessandra Olessina	Referendario
dott. Massimo Valero	Referendario

**nell'adunanza del 28 gennaio 2009**

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con

le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in seguito TUEL);

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la nota del 4 dicembre 2008 con la quale il Sindaco della Città di Spirano ha chiesto un parere in materia di contabilità pubblica;

Vista la deliberazione n. 1/pareri/2004 del 3 novembre 2004 con la quale la Sezione ha stabilito i criteri sul procedimento e sulla formulazione dei pareri previsti dall'articolo 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003;

Vista l'ordinanza n. 13 del 22 gennaio 2009 con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'adunanza odierna per deliberare sulla richiesta proveniente dal Sindaco del Comune di Spirano (Bergamo);

Udito il relatore, dott. Giorgio Cancellieri.

#### PREMESSO

Il Comune di Spirano (BG), rappresentato dal Sindaco, con lettera n. 13062 del 4 dicembre 2008, ha chiesto un parere in materia di contabilità pubblica, ai sensi dell'art. 7 comma 8 della legge n. 131/2003, ed in particolare sulla corretta collocazione al Titolo II della spesa di un contributo a favore di una Fondazione, che a sua volta costituirebbe, quale corrispettivo, un diritto d'uso a favore dell'Amministrazione su un bene immobile recuperato, per la durata di anni 30.

Nella richiesta viene precisato che sul territorio esiste un fabbricato la cui quasi totale proprietà è della Fondazione "Opera Pia Misericordia Maggiore", mentre una esigua parte è di proprietà del Comune. Detta Fondazione intende recuperare l'immobile per destinarlo a centro culturale polifunzionale, con diritto d'uso del Comune nei tempi e modalità già illustrate

e previa cessione, oltre al citato contributo, della propria porzione di fabbricato.

#### CONSIDERATO

La richiesta di parere in esame è intesa ad avvalersi della facoltà prevista dalla norma contenuta nell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, la quale dispone che le Regioni, i Comuni, le Province e le Città metropolitane possono chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti "pareri in materia di contabilità pubblica".

La funzione consultiva delle Sezioni regionali è inserita nel quadro delle competenze che la legge n. 131 del 2003, recante adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ha attribuito alla Corte dei conti.

La Sezione, preliminarmente, è chiamata a verificare se la richiesta soddisfi le condizioni di ammissibilità che la giurisprudenza contabile ha delineato con le sue pronunce.

La prima di esse è data dalla legittimazione a proporre i quesiti. Al riguardo, questa Sezione, con deliberazione n. 1 in data 4 novembre 2004, ha precisato che "non essendo ancora costituito in Lombardia il Consiglio delle autonomie, previsto dall'art. 7 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che modifica l'art. 123 della Costituzione, i Comuni possono, nel frattempo, chiedere direttamente i pareri alla Sezione regionale".

Pertanto, sotto questo profilo la richiesta proveniente dal Sindaco del Comune di Bertonico può essere presa in esame.

In ordine alle altre condizioni di ammissibilità, la Sezione osserva che la richiesta di parere:

- a) proviene dal soggetto legittimato a manifestare la volontà dell'ente, vale a dire, nel caso di specie, dal Sindaco;

- b) non risulta che interferisca con le funzioni di controllo o giurisdizionali svolte dalla magistratura contabile e neppure con alcun altro giudizio civile o amministrativo in corso;
- c) ha "carattere generale", in quanto diretta ad ottenere indicazioni relative alle norme che gli enti territoriali debbono seguire nello svolgimento della loro ordinaria attività amministrativa e, in particolare, in ordine all'interpretazioni di norme contenute nella legge finanziaria (in relazione a tale nozione si veda la delibera di questa Sezione n. 9/pareri/2006, in data 29 giugno 2006);
- d) rientra nella materia della contabilità pubblica, poiché attiene alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche (in base alla definizione che ne ha dato questa Sezione: C. conti, Sez. contr. Lombardia, 21 giugno 2006, n. 5/pareri/2006).

In conclusione, la richiesta di parere è ammissibile e può essere esaminata nel merito.

#### RITENUTO

La formulazione del quesito induce la Sezione a ribadire, ancora una volta, che le concrete modalità attuative delle decisioni, così come ogni altra scelta attinente l'attività gestionale dell'Ente, spettano esclusivamente agli organi ai quali è stata affidata l'amministrazione comunale (per tutte: C. conti, Sez. contr. Lombardia, 29 giugno 2006, n. 9/pareri/06).

Comunque, al fine di assumere le determinazioni di loro competenza, gli organi dell'Ente territoriale, nell'ambito della loro discrezionalità e senza alcun vincolo, possono riferirsi alle conclusioni contenute nel presente parere.

Passando al merito della questione prospettata, il quesito, come sopra detto, è incentrato sull'appostazione in bilancio della somma pattuita che il Comune si impegna a versare, entro la data di stipulazione dell'atto di

costituzione di un diritto d'uso trentennale di un fabbricato, nel frattempo divenuto interamente di proprietà di una Fondazione e, a seguito di opere di recupero, destinato a centro culturale polifunzionale.

In tale quadro, si ritengono di interesse alcune indicazioni sulla rappresentazione contabile delle poste maggiormente significative del bilancio economico-patrimoniale, in particolare:

- 1) i dati di spesa, come è noto, vengono rappresentati secondo un'articolazione per categorie economiche e per settori funzionali. Per la classificazione economica, la spesa in conto capitale comprende, tra l'altro, gli "acquisti di diritti reali"; sotto l'aspetto funzionale, vengono inserite nella categoria le spese destinate al patrimonio artistico, musei, biblioteche, teatri, piscine e sport in genere, caccia e pesca ricreative, diffusione della cultura ed organizzazione di manifestazioni culturali;
- 2) le spese in conto capitale trovano allocazione nella struttura del bilancio annuale al Titolo II della parte spesa e costituiscono il comparto all'interno del quale vengono collocati contabilmente gli investimenti che il Comune finanzia nel corso dell'esercizio e tra essi, di grande rilievo, si annoverano gli interventi per funzioni e servizi nel settore sociale nonché per l'utilizzo di beni di terzi, la cui finalizzazione sia connessa alla realizzazione di un bene che unitariamente possa considerarsi come investimento;
- 3) il diritto reale è un "diritto che ha per oggetto una cosa (*res*, in latino) e la segue indipendentemente dal suo proprietario". In tal caso, i diritti, appartenenti a soggetti diversi dal proprietario, assumono tradizionalmente il nome di diritti reali minori (*iura in re aliena*) e si presentano come diritti parziali, caratterizzati da un limitato contenuto, che in alcuni casi si esaurisce in una sola facoltà. In siffatta categoria, va inserito il "diritto reale d'uso", che, per sua natura di diritto su cosa

altrui, coesiste con l'altrui diritto di proprietà e permane nonostante il mutamento della persona del proprietario;

- 4) il codice civile, negli articoli 1021 e seguenti, detta norme precise sul diritto d'uso.

Conclusivamente, va precisato che l'ambito del quesito, valutato da questa Sezione, non attiene al problema gestionale sulla convenienza e sulle modalità di acquisizione del bene, bensì esclusivamente sulla collocazione in bilancio della somma da versare a parziale compensazione del diritto d'uso. In proposito, va anche notato che il quesito è pervenuto il 29 dicembre 2008, per cui, al momento in cui potrà essere reso il parere, il Bilancio per l'anno 2008 dell'Ente non può subire modificazioni.

Tutto ciò premesso, la Sezione ritiene che la somma da versare alla Fondazione, peraltro già inserita in una variazione di bilancio approvata dal Consiglio comunale, costituente il prezzo per il corrispettivo di un diritto reale d'uso, rientri nella nozione di spesa in conto capitale.

#### **P.Q.M.**

Nelle considerazioni esposte è il parere della Sezione.

Il Relatore  
(Cons. Giorgio Cancellieri)

Il Presidente  
(Nicola Mastropasqua)

Depositata in Segreteria  
il 28 gennaio 2009  
Il Direttore della Segreteria  
(dott. ssa Daniela Parisini)